BOZZE DI STAMPA 18 gennaio 2023 N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIX LEGISLATURA —

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (391)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 1, dopo le parole: «le imprese» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

1.100

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 dopo le parole: «garantiscono» inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto delle norme ambientali, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano l'esercizio dei relativi impianti.».

LOREFICE, NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE

Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché il mantenimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea».

1.101

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, dopo le parole: «a rischio» inserire le seguenti: «la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ecosistema,»;
 - 2) sopprimere il comma 2;
- 3) *al comma 3, sostituire le parole*: «di cui al comma 2» *con le seguenti*: «di discontinuità produttiva».

1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «che possono mettere a rischio la continuità produttiva» aggiungere le seguenti: «, i livelli occupazionali».

1.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1 aggiungere, infine le parole: «fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.».

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.

1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.»

1.14

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: «può altresì richiedere» con le seguenti: «richiede, con apposita istanza indirizzata» e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»

1.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 4, sostituire le parole: «prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi» *con le seguenti:* «prorogabile per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.»

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea».

1.17

Barbara Floridia, Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).»

1.18

Turco, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 4, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»

1.19

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «i costi della gestione temporanea» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del commissario di cui al presente comma,».

NAVE, Sabrina Licheri, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- *a) dopo la parola*: «concorrenza» *inserire le seguenti*: «, nonché del Sistema nazionale delle agenzie ambientali»;
 - b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
- «Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.»;
 - c) dopo il comma 5, inserire il seguente:
- «5-bis. Il Commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.»

1.23

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria»

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.»

1.25

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»

1.26

NAVE, Sabrina Licheri, Naturale, Lorefice, Damante

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I curricula dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.»

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Al comma 6, dopo le parole: «l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4» *inserire le seguenti:* «delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,»

1.102 (già 1.27)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.»

1.31

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).»

1.32

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti

pervenuti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.»

1.33

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, LOREFICE, DAMANTE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.»

1.34

Sabrina Licheri, Nave, Naturale, Lorefice, Damante

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (A.S. 391),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

considerato che:

nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in materia di libera concorrenza e aiuti di stato;

in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

rilevato che:

- la 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:
- a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;
- b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;
- c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;
- d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo;

impegna il Governo:

ad assicurare, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziate a legislazione vigente;

ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.

G1.100

Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (A.S. 391),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

considerato che:

come è noto, nei primi giorni del 2023, la società Litasco, controllata al 100 per cento da Lukoil, ha firmato un accordo per l'acquisizione degli impianti di raffinazione Isab di Priolo da parte del fondo di *private equity* e asset management cipriota Goi Energy. Secondo quanto riferito in sede referente nella seduta n. 11 della 9ª Commissione del Senato dal Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto, "GOI Energy è, nel dettaglio, il ramo nel settore energetico della società Argus New Energy, fondo di diritto cipriota con esperienza in molti settori di attività. GOI Energy possiede, nel dettaglio, una lunga esperienza nella raffinazione, nel commercio di petrolio e nella ristrutturazione finanziaria delle raffinerie. Detiene poi una quota di maggioranza in Bazan Group, uno dei gruppi energetici più grandi e complessi ubicato in Israele, che gestisce un conglomerato di raffinerie e prodotti petrolchimici. Nell'ambito di questa transazione, GOI Energy ha concordato anche accordi esclusivi di fornitura e offtake con il gruppo Trafigura Pte ltd.";

il *closing* dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023 ed è condizionato al verificarsi di alcune condizioni tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

è di tutta evidenza come tale circostanza assuma un notevole impatto sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, che risulterebbero quindi sostanzialmente superate nei fatti. Il quadro di riferimento cui applicare la normativa introdotta dal decreto in esame è pertanto connotato da un elevato livello di incertezza, cui il Governo, seppur sollecitato, non ha ancora fornito i necessari chiarimenti:

sebbene il Sottosegretario nella citata seduta n. 11 della 9^a Commissione abbia affermato che: "nel corso dei propri contatti con il Dicastero, la società Trafigura ha sottolineato l'interesse ed entrare nel progetto come investitore di lungo termine, con particolare attenzione alla transizione dell'impianto verso l'energia pulita. Tra le cose sottolineate dall'acquirente vi è poi l'esplicita dichiarazione di mantenere i posti di lavoro e di garantire condizioni di salute e sicurezza" è evidente che non è possibile valutare, non essendo noti i termini e i contenuti dell'accordo, se la conclusione dell'operazione di acquisto degli impianti Isab contemplerà sufficienti garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o se potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali. Allo stesso modo, non è stato ancora chiarito se, e in che modo, il Governo intenda avvalersi dell'istituto della golden power;

nel corso della discussione in sede referente, il Governo non ha accolto le richieste di una sospensione dell'esame per permettere ai commissari un maggiore approfondimento e al Governo di fornire i chiarimenti richiesti in sede di dibattito, ferma restando una generica disponibilità a fornire, in futuro, tutte le comunicazioni inerenti all'evoluzione della conclusione dell'operazione di acquisto,

impegna il Governo:

ad assicurare la tempestiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti di tutte le informazioni inerenti l'evoluzione dell'operazione d'acquisto degli impianti Lukoil-Isab di Pirolo da parte di Goi Energy;

ad attivarsi affinché, nell'ambito della conclusione dell'operazione d'acquisto, siano fornite le opportune garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali e la realizzazione dei necessari adeguamenti di natura ambientale, nonché in merito agli impegni assunti in sede di interlocuzioni con il Dicastero per le imprese e il made in Italy sul piano della riconversione *green* del sito produttivo e del suo rilancio industriale.

EMENDAMENTI

1.0.1

NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

- 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e nel concerto con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti

di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.

4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»

1.0.2 BEVILACQUA, LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico e di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali in servizio di salvaguardia, all'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area

territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata.".»

Art. 2

2.2

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

2.100

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: «valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per» *con la seguente:* «dispone».

2.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

Turco, Sabrina Licheri, Nave

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.»

2.6

Turco, Sabrina Licheri, Nave

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate, altresì, alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione ecosostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.

I-ter. Il piano di cui al comma 1-*bis* è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*-bis. *I*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *b*-bis) è inserita la seguente: «*b*-bis. *I*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

1-quater. La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'I-stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA)."

1-quinques. All'articolo 29-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

- 1) 2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS".
- 2) 2-ter. All'articolo 29-duodecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "domande ricevute," sono inserite le seguenti: "integrate dalla VIIAS,"».

2.8

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

2.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «con priorità».

2.101

Ancorotti, Cantalamessa, Paroli, Biancofiore, Amidei, De Carlo, Fallucchi, Maffoni, Bergesio, Bizzotto, Silvestro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'art. 1 del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno, si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-

ca italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.»

2.12

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «prioritario».

2.15

Turco, Sabrina Licheri, Nave

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.»

2.16

Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita

Sopprimere il comma 4.

2.17

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (AS 391),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 ("golden power"). Tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa depositi e prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

i contratti di sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il contratto di sviluppo è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

considerato che:

in Italia, circa 695.000 imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450.000 imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in

tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

considerato inoltre che:

l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcuni situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi; impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali:

ad adottare misure volte a prevedere, in particolare, che, in caso di restituzione di mutui agevolati, gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale e, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere.

EMENDAMENTI

Art. 2-bis

2-bis.1 (già 2.0.100/4)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, NICITA

Al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «sentito il parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy*» *inserire le seguenti*: «e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

2-bis.100

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «, del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute».

2-bis.101

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica».

2-bis.102

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Al comma 1, capoverso «4-bis», dopo le parole: «del Ministero delle imprese e del made in Italy» inserire le seguenti: «e della salute».

2-bis.103

FREGOLENT

Al comma 1, capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la sicurezza e impenetrabilità degli apparati, compatibilmente con il rispetto del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico».
